

Legge regionale 18 agosto 1986 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 03/09/1986

**Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.**

**Art. 4**

La Provincia esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte dagli Enti ed organismi responsabili per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti.

La Giunta regionale definisce per ciascun progetto tempi e modalità di consultazione con l' Amministrazione provinciale interessata, ai fini della verifica dello stato di attuazione.

Per gli interventi la cui attuazione è direttamente loro affidata, le Province presentano all' Amministrazione regionale periodici rapporti illustrativi delle modalità di utilizzazione delle risorse ad esse assegnate.